

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4236

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MATTARELLA)
DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)
E COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

Concessione di una indennità *una tantum*
al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Seduta del 13 novembre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI! — In relazione alle istanze che tramite le Organizzazioni sindacali sono state avanzate dal personale ferroviario per ottenere miglioramenti economici, è stato predisposto il presente disegno di legge che prevede la concessione, a favore dei dipendenti in servizio al 1° luglio 1962, di una indennità *una tantum* in misura variabile da un minimo di lire 26.096 ad un massimo di lire 50.251, al lordo delle sole ritenute erariali, in relazione a gruppi di coefficienti di stipendio iniziale previsti per le singole qualifiche.

L'articolo 1 oltre a fissare gli importi dell'indennità stabilisce i criteri per la sua corresponsione.

L'articolo 2 contempla l'estensione della indennità *una tantum* al personale delle ditte appaltatrici di opere e di servizi per conto dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, ad eccezione degli appalti indicati all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nonché al personale temporaneo operaio e impiegatizio assunto dalle ferrovie dello Stato con contratto di diritto privato, che risulti in servizio alle predetta data del 1° luglio 1962.

All'onere complessivo di lire 5.475 milioni si fa fronte con i mezzi indicati negli articoli 3 e 4 del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al personale delle ferrovie dello Stato in servizio nel secondo semestre 1962 è concessa una indennità forfetaria *una tantum* non pensionabile, nelle seguenti misure lorde,

in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1° luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva:

lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 213 e inferiori;

lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 216 a 241;

lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 250 a 311;

lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 325 a 357;

lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.

La predetta indennità va corrisposta entro il 15 gennaio 1963.

Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel corso del semestre, l'indennità spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio.

La indennità è inoltre ridotta nella stessa proporzione della riduzione o della sospensione dello stipendio o paga, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione o sospensione di dette competenze; a tal fine si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o paga, o con stipendio o paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta giorni.

ART. 2.

L'indennità contemplata dal precedente articolo, nella misura di lire 26.096, lire 26.151, lire 26.553, lire 26.631, lire 27.918 o lire 28.066 lorde, a seconda che le aliquote delle ritenute erariali applicabili siano rispettivamente del 4,20 per cento, 4,40 per cento, 5,85 per cento, 6, 125 per cento, 10, 45 per cento, 10,925 per cento, compete, con le modalità ivi previste, anche al personale temporaneo operaio ed impiegatizio assunto dall'Azienda delle ferrovie dello Stato con contratto di diritto privato e al personale dipendente dalle ditte appaltatrici di opere e servizi per conto dell'Azienda medesima, con esclusione dei soli appalti indicati all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Tale indennità, che verrà corrisposta dalle imprese appaltatrici, non è soggetta ad alcun gravame assicurativo e contributivo di qualunque natura, né entra a far parte della retribuzione nella determinazione dei vari istituti contrattuali.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'onere derivante alle imprese appaltatrici da tale corresponsione verrà rimborsato dall'Azienda delle ferrovie dello Stato.

ART. 3.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1962-1963 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata (in aumento)

Capitolo n. 1. — Prodotti
della rete ferroviaria e
della navigazione con
navi traghetto L. 3.200.000.000

Spesa (in diminuzione)

Capitolo n. 69. — Annualità
dovuta al Consorzio di
credito per le opere pub-
bliche per i fondi da esso
mutuati per le spese di
ammodernamento e po-
tenziamento della rete
(leggi 21 marzo 1958,
n. 289 e 18 dicembre
1959, n. 1142). . . . L. 2.275.000.000

ART. 4.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge previsto in lire 5.475.000.000 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà con le disponibilità di cui al precedente articolo 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.